

B) VALUZIONE DEI COSTRUTTORI AL DECRETO CURA ITALIA: DETTAGLIO ARTICOLI

Molto negative

- **Mancata presa d'atto che il Coronavirus a livello mondiale è una causa di forza maggiore.** Il China Council for the Promotion of International Trade (agenzia accreditata presso il Ministero del Commercio Cinese) fornisce certificati che attestano che l'eventuale ritardo o l'inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore sono diretta conseguenza dell'epidemia di Coronavirus.
- **Art. 55 - Sostegno finanziario alle imprese:** la norma, che garantisce un credito d'imposta sulla cessione dei crediti deteriorati, avrà il pericoloso effetto di favorire, ancora una volta, la cessione dei crediti da parte delle banche, più che delle imprese commerciali. A tale proposito, chiediamo che siano resi operativi strumenti che consentano alle imprese in difficoltà di rinegoziare il debito, come la sezione speciale del Fondo PMI dedicata all'edilizia.
- **Mancata sospensione dei nuovi obblighi su ritenute per appalti e subappalti:** il DL non sospende l'operatività degli obblighi sul versamento e sui controlli riguardanti le ritenute dei dipendenti impiegati negli appalti (introdotti dall'art.4 del DL 124/2019). Pertanto, tali obblighi non operano solo per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 mln di euro che ricadono nella sospensione dei versamenti di marzo, e comunque limitatamente a questi ultimi. In tutti gli altri casi, invece, viene confermata l'operatività dell'art.4, senza tener conto, tra l'altro, che la chiusura degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate rende di fatto impossibile il rilascio "a vista" del "Durf".
- **Art. 72 - Eliminazione, rispetto alle bozze circolate, della compensazione finanziaria per penali e omessi adempimenti nei contratti delle imprese all'estero.**

Negative

- **Art. 91, comma 1 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento. Si stabilisce che il rispetto delle misure di contenimento del virus COVID-19 adottate è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".** L'esimente della responsabilità, per quanto riguarda l'appaltatore, **passa comunque per la valutazione delle stazioni appaltante** (o del giudice, in caso di contenzioso giudiziale).
- **Art. 109 Utilizzo avanzi per spese correnti:** Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali possono utilizzare nel 2020, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, gli avanzi di gestione, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico edilizia.
- **Sospensione versamenti fiscali di marzo:** il rinvio generale di 4 giorni, dal 16 al 20 marzo, del termine di versamento dell'IVA, delle ritenute e dei contributi è del tutto inadeguato ed insignificante per la salvaguardia della liquidità delle imprese. La sospensione "lunga" sino al 30 maggio 2020 ha un impatto molto limitato, sia perché interessa le sole imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, sia perché riguarda i soli versamenti in scadenza a marzo. Anche tale sospensione, quindi, non può considerarsi in alcun modo un valido sostegno alla liquidità delle imprese. Tra l'altro, l'ambito applicativo del rinvio è di difficile definizione, tenuto conto dell'impossibilità di determinazione del limite dei ricavi conseguiti nel 2019, non essendo scaduti né i termini per l'approvazione dei bilanci (che ne avrebbero permesso quantomeno una individuazione contabile), né quelli per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2019.
- **Sospensione dei termini dell'attività d'accertamento:** a fronte della sospensione di circa 2 mesi e mezzo (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) all'attività di accertamento da parte degli Enti impositori, viene prevista la proroga di 2 anni (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022) dei termini a disposizione dei medesimi Enti per effettuare i controlli fiscali. Nella sostanza, quindi, la misura è a vantaggio dell'Amministrazione che ha più tempo per effettuare le verifiche fiscali.
- Il comma 2, dell'art. 19, non dispensa i datori di lavoro dell'edilizia dall'effettuare l'informativa, l'esame congiunto e la procedura di consultazione sindacale non previste per il nostro settore dal D.Lgs. n. 148/2015. Il comma, inoltre, impone alle aziende di effettuare una comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali sulle modalità di utilizzo della cigo che renderebbe impossibile la richiesta del trattamento per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 sino alla data in vigore del decreto n. 18/2020.

- In relazione alla **sospensione dei contributi** e dei premi assistenziali il beneficio è riconosciuto con riferimento alle scadenze 8-31 marzo 2020 (mese di competenza febbraio 2020), e quindi per un periodo assolutamente irrilevante. Peraltro, tale beneficio riguarda esclusivamente le imprese con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro. Tale soglia risulta insufficiente per la maggior parte delle imprese del settore.
- Sempre in relazione alla **cassa integrazione guadagni ordinaria**, sebbene la relazione tecnica riconosca la modalità di pagamento diretto del trattamento di cigo, il dettato normativo sembrerebbe riconoscerlo solo per il trattamento di assegno ordinario (FIS) parzialmente negativo.

Da chiarire

- **Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.** Si prevede che, ai fini del computo di termini – perentori o ordinatori – propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Ora, stante la dizione estremamente generica della norma, non è chiaro se la stessa sia applicabile anche alle procedure di gara finalizzate all'affidamento di appalti pubblici (ad esempio relativamente ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte, o per i sopralluoghi, nonché per eventuali integrazioni documentali in sede di soccorso istruttorio). Si prevede, inoltre, che siano prorogati o differiti per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall'ordinamento. Anche in queste ipotesi, stante la dizione generica della disposizione, andrebbe chiarito se la stessa sia riferita anche ai contratti pubblici.